



la  
**PILLOLA**  
va giù



# Assicurazione Professionisti Sanitari ed ECM

Aggiornamenti  
Settembre 2024

## **RICORDIAMO CHE**

Il decreto Attuativo del 15 dicembre 2023 n. 232 (Legge 8 marzo 2017, n. 24) all'art.8 comma 2 Recita: "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 38-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233."

## **ATTENZIONE!!**

Il decreto attuativo stabilisce in via definitiva la connessione tra obbligo formativo e copertura assicurativa per i professionisti sanitari

# **COSA PREVEDE LA LEGGE RISPETTO ALL'OBBLIGO FORMATIVO E ASSICURAZIONI**

## **Legge 233/2021**

«Art. 38-bis. (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina). – 1. ... a decorrere dal triennio formativo 2023–2025, **l'efficacia delle polizze assicurative** di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è **condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.**

# **COSA POTREBBE SUCCEDE SE NON ASSOLVO ALL'OBBLIGO FORMATIVO**

Sono previste dalla legge diverse sanzioni: nel peggiore dei casi, infatti, si può arrivare anche alla sospensione dall'esercizio della professione e, senza almeno il 70% dei crediti ECM effettuati e certificati nel triennio precedente, il professionista sanitario è esposto, in caso di contenzioso, ad un possibile rifiuto di garanzia nella RC professionale e quindi copertura da parte dell'assicuratore in quanto potrebbe ricorrere al diritto di recesso.

## **E' INOLTRE IMPORTANTE RICORDARE CHE:**

1. L'obbligo decorre a partire dal 01/01 dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'Ordine professionale e permane per tutto il tempo di iscrizione.
2. Sono destinatari dell'obbligo ECM tutti i professionisti sanitari (Legge 3/2018, art. 4) che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati, sia come dipendenti che come libero professionisti.
3. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva.
4. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale.

## **LA FP CGIL GARANTISCE AI PROPRI ISCRITTI LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ECM**

Anche per il triennio 2023-2025 la FPCGIL garantirà agli iscritti **60 crediti ECM gratuiti all'anno**. Per conoscere l'offerta formativa si può accedere direttamente al sito: <https://www.formazionepartecipazione.fpcgil.it> oppure iscrivendosi ai canali social di FPCGIL

## **COPERTURE ASSICURATIVE PER GLI ISCRITTI ALLA FP CGIL**

Se sei un nostro iscritto, hai già attivata una polizza assicurativa gratuita che ti tutela per i rischi da colpa grave nel tuo lavoro. Si tratta di un'assicurazione che ti protegge ora, ma anche per il passato e per il futuro. Visita [teloassicuro.fpcgil.it](https://teloassicuro.fpcgil.it) e scopri le nostre polizze

# PER ULTERIORI CHIARIMENTI O INFORMAZIONI

RIVOLGITI ALLE  
RAPPRESENTANZE FPCGIL

[fpcgil.it](http://fpcgil.it)

